

# CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E/O SEMIAUTOMATICI

TRA

domiciliata in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

cod. fiscale \_\_\_\_\_ in persona di \_\_\_\_\_

da una parte e qui di seguito per brevità il "Cliente";

E TRA

**EUROVENDING S.r.l.** con sede legale in via Innsbrück 20, Interporto (Trento), iscritta al Registro Imprese di Trento, con il codice fiscale n.01509920227, dall'altra parte e qui di seguito per brevità indicata anche semplicemente come "Eurovending"

**premessi che**

a) La Eurovending esercita l'attività di distribuzione, somministrazione e vendita di alimenti, bevande e/o merci in genere a mezzo distributori automatici e/o semiautomatici (di seguito per brevità il "Servizio di Ristoro");

b) Il Cliente ha richiesto alla Eurovending l'erogazione del Servizio di Ristoro, all'interno dei locali di pertinenza del Cliente stesso siti in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

alla via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ (di seguito i "Locali");

c) La Eurovending ha interesse a svolgere in via esclusiva il Servizio di Ristoro nei Locali; tutto ciò premesso

**SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE**

## 1. Premesse e condizioni generali

1.1. Quanto in premessa è vero ed ha forza di patto.

1.2. Al presente contratto si applicano le condizioni generali di servizio promulgate dalla Eurovending Srl, pro tempore vigenti (di seguito le "Condizioni Generali") che il Cliente dichiara di aver letto e di ben conoscere.

1.3. Le Condizioni Generali sono consultabili oltre che nelle sedi della Eurovending altresì sul sito internet <http://www.eurovending.info>.

## 2. Oggetto del contratto

2.1. Oggetto del presente contratto è l'erogazione in esclusiva da parte della Eurovending in favore del Cliente e/o dei suoi aventi e/o danti causa del Servizio di Ristoro nei Locali.

2.2. Le Parti hanno convenuto che il Servizio di Ristoro sarà erogato dalla Eurovending a mezzo della installazione, in aree dei Locali giudicate idonee dalla Eurovending, degli apparati (distributori automatici) a insindacabile giudizio della Eurovending necessari per la corretta erogazione del Servizio di Ristoro.

2.3. Al fine di assicurare un miglior servizio al Cliente e/o ai suoi aventi e/o danti causa, la Eurovending, anche al fine di rendere economicamente conveniente l'erogazione del Servizio di Ristoro, potrà mutare a suo insindacabile giudizio il numero e le caratteristiche dei distributori installati nei Locali, senza che il Cliente possa sollevare eccezione alcuna.

2.4. Il Cliente dovrà custodire con la diligenza del buon padre di famiglia gli apparati della Eurovending installati nei Locali ed il loro contenuto e nel contempo si obbliga a consentire nel normale orario di lavoro l'accesso ai Locali al personale Eurovending per il rifornimento, il prelievo dell'incasso, la verifica e/o la revisione tecnica degli apparati, per la raccolta dei rifiuti e loro conferimento presso i punti che, ai sensi delle leggi e regolamenti comunali pro tempore vigenti, il Cliente predisporrà negli Spazi, attrezzandoli con adeguati contenitori, in vista dello smaltimento effettuato dalle aziende pubbliche debitamente autorizzate a ciò o private incaricate dal Cliente stesso. Il Cliente dovrà altresì predisporre i Locali, al fine di garantire la corretta somministrazione delle bevande calde erogate per mezzo delle apparecchiature installate nel rispetto di quanto citato all'art.4 del D.Lgs.31/2001 "qualità dell'acqua destinata al consumo umano", permettendo al personale della Eurovending di verificarne la conformità e un allaccio alla linea elettrica eseguito a regola d'arte ed in conformità alle vigenti normative.

2.5. Il Cliente si impegna in corso di vigenza del presente contratto a: a) non consentire a soggetti diversi dalla Eurovending l'installazione di distributori automatici e/o semiautomatici nei Locali (e ove installati a rimuoverli immediatamente), nonché b) utilizzare in via esclusiva i distributori ed i prodotti forniti dalla Eurovending.

2.6. Il Cliente riconosce che dell'impegno di esclusiva di cui alla clausola precedente si è tenuto conto nella determinazione delle condizioni economiche applicate al presente contratto, con particolare ed esplicito riferimento allo sconto praticato rispetto all'ordinario listino prezzi di cui il Cliente dichiara di aver preso visione.

### 3. Listino prezzi e corrispettivo

**3.1.** I prezzi e le condizioni di pagamento applicati dalla Eurovending per il Servizio di Ristoro nei Locali sono quelli elencati nel presente contratto nell'apposita sezione (di seguito "Listino Cliente"). I prezzi degli articoli non ivi elencati, compresi quelli cui non è attribuito uno specifico prezzo nel Listino Cliente, saranno quelli ordinariamente praticati dalla Eurovending.

**3.2.** È facoltà della Eurovending variare i prezzi ed i prodotti forniti anche a cagione del mutato andamento del mercato e/o dei consumi riscontrati nei Locali (come peraltro previsto dalle Condizioni Generali) ivi compresi quelli riportati nel Listino Cliente, per questi ultimi, tuttavia, solo dandone preventiva comunicazione scritta al Cliente.

**3.3.** I corrispettivi indicati nel presente contratto si intendono gravati di Iva ai sensi di legge all'aliquota oggi vigente; eventuali variazioni dell'imposta saranno recepite aggiornando di conseguenza i corrispettivi ed arrotondandoli, per vincoli tecnici, ai 5 centesimi di euro superiori.

**3.4.** Il corrispettivo delle singole erogazioni del Servizio di Ristorazione sarà corrisposto alla Eurovending (barrare la casella rilevante):

a mezzo della introduzione di moneta/e negli appositi sistemi di pagamento presenti nei distributori automatici installati nei Locali,  
 dal Cliente, maggiorato delle spese di incasso, entro l'ultimo giorno del \_\_\_\_\_ mese successivo all'emissione di apposita fattura da parte della Eurovending in base alle risultanze della contabilità della Eurovending stessa ed a mezzo (barrare la casella rilevante):

R.I.D.

Ricevuta Bancaria appoggiata sul conto corrente del Cliente IBAN IT \_\_\_\_\_

Rimessa diretta (per contanti o assegno - entro i limiti di legge)

**3.5.** Le parti convengono espressamente che il corrispettivo minimo che Eurovending si attende di ritrarre in un mese, dal presente contratto, viene determinato dalle consumazioni effettuate dai distributori automatici (D.A.) installati al listino in vigore. I minimi consumi accettati da EUROVENDING per ogni singolo D.A. sono specificati nelle tabelle visitabili in "condizioni generali" e con riferimento al contratto in oggetto sono stimati in \_\_\_\_\_ consumazioni/mese.

### 4. Durata, rinnovo tacito e risoluzione

**4.1.** Il presente contratto è concluso con una durata di \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
giorni a decorrere dalla data di installazione dell'ultimo dei distributori automatici come risulterà dai relativi documenti di trasporto. Il contratto inizierà nuovamente per il su esposto numero di giorni a decorrere dalla data di installazione di ogni distributore automatico espressamente richiesto in costanza di contratto dal Cliente.

**4.2.** Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza e così di volta in volta, salvo disdetta comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della scadenza.

**4.3.** Ciascuna parte del presente contratto ha il diritto di risolverlo in ogni momento dandone comunicazione scritta a controparte nelle seguenti ipotesi: a) controparte perda la sua piena capacità giuridica, e b) controparte diventi insolvente e/o venga sottoposto a procedure concorsuali, esecutive, di liquidazione, amministrazione controllata, ecc.. La Eurovending ha inoltre il diritto di risolvere unilateralmente il presente contratto, senza che ciò comporti l'insorgere in favore del Cliente di diritti di sorta anche a titolo di risarcimento di danni, qual'ora: c) il corrispettivo ritratto dalla Eurovending con l'erogazione del Servizio di Ristorazione non sia ad insindacabile giudizio della Eurovending considerato sufficiente a garantire l'economicità della prosecuzione del contratto e d) qualora il Cliente e/o i suoi aventi e/o danti causa violino anche una sola volta gli impegni assunti con il presente contratto circa la corresponsione del corrispettivo alla Eurovending e/o circa l'Esclusiva in favore della Eurovending.

**4.4.** In caso di cessazione dell'attività, liquidazione, fallimento, trasferimento del luogo di esercizio dell'attività che interessi i Locali, variazione della ragione sociale, il Cliente si obbliga a darne tempestiva comunicazione scritta alla Eurovending.

### 5. Responsabilità civile

**5.1.** La Eurovending assicura adeguata copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per gli eventuali danni che potessero derivare al Cliente e/o ai suoi aventi o danti causa in ragione del presente contratto a mezzo di adeguata copertura assicurativa fornita da primaria compagnia.

**5.2.** Il Cliente in ogni caso riconosce: a) che la Eurovending non è il produttore degli apparati installati nei Locali, b) che la Eurovending commercializza, somministra e vende a mezzo degli apparati installati nei locali prodotti e bevande di terze parti e c) che pertanto la Eurovending è responsabile solo della adeguata conservazione degli stessi e non delle loro caratteristiche organolettiche ed altro.

**5.3.** Il Cliente e la Eurovending convengono espressamente che quest'ultima sarà tenuta al risarcimento dei danni a chiunque cagionati dagli apparati installati dalla Eurovending nei Locali e/o dai prodotti forniti soltanto qualora tali danni dovessero derivare da causa imputabile alla stessa e comunque nei limiti del valore del presente contratto. Detto valore è convenzionalmente determinato nell'importo corrispondente al prezzo complessivo delle consumazioni minime concordate per la durata dell'accordo prevista, esclusi i rinnovi.

**5.4.** È espressa ed esclusiva responsabilità del Cliente, che in tal senso manleva la Eurovending, la qualità e la potabilità dell'acqua uscente dalle tubature alle quali saranno allacciati i distributori automatici, così come la regolarità degli impianti idrici ed elettrici.

## 6. Trattamento dei dati

**6.1.** Le Parti, ai fini del presente contratto, dichiarano di trattare i dati necessari alla fornitura del Servizio di Ristoro ed alle obbligazioni conseguenti, nel rispetto del Regolamento (UE) GDPR 2016/679 - General Data Protection Regulation, e del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, incluse le norme di attuazione derivanti dal D. LGS. 101/2018 del 10 agosto 2018.

**6.2.** Nei casi in cui l'esecuzione delle attività funzionalmente collegate all'erogazione del Servizio di Ristoro comporti l'esecuzione, da parte di Eurovending, di operazioni di trattamento di dati personali diversi dai dati del Cliente, e che il Cliente, per qualsiasi ragione, tratta rendendoli accessibili a Eurovending stessa, le Parti riconoscono e si garantiscono reciprocamente che tutte le operazioni di trattamento dati effettuate saranno eseguite in conformità al Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e delle disposizioni nazionali di attuazione sopra citate.

**6.3.** Eurovending comunica di essere titolare del Trattamento dei Dati e di aver nominato un Responsabile Protezione dei Dati (RPD/DPO). Il nominativo del DPO designato e l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare è consultabile presso la sede legale della società o scrivendo all'indirizzo email: [privacy@eurovending.info](mailto:privacy@eurovending.info).

## 7. Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01, il Codice Etico, Manleva e i principi di Anticorruzione

**7.1.** Il Cliente è a conoscenza che EUROVENDING ha adottato ed attua un modello di organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con il relativo Codice Etico e che adotta principi di anticorruzione descritti nella politica emessa IVS Group, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso.

**7.2.** Il Cliente aderisce ai principi al suddetto modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs.231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto modello di organizzazione, gestione e controllo.

**7.3.** Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da EUROVENDING ai sensi del D.Lgs.231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

**7.4.** Il Cliente manleva fin d'ora EUROVENDING per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori.

**7.5.** Qualora il Cliente, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D.Lgs. 231/2001 da parte del Cliente o di suoi eventuali collaboratori, EUROVENDING potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. EUROVENDING potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni *patiti o patiendi*.

## 8. Disposizioni finali

**8.1.** Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una parte a comportamenti, atti e/o fatti in violazione delle disposizioni contenute nel pre-sente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

**8.2.** Nullità. L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni del presente contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità e l'efficacia delle altre disposizioni in esso contenute che rimarranno valide e vincolanti fra le parti.

**8.3.** Unico accordo. Il presente contratto costituisce l'intero accordo tra le parti con riferimento alle materie in esso disciplinate e supera ogni precedente accordo relativo a dette materie eventualmente esistente tra le parti.

## 9. Foro competente

**9.1.** Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di Milano.

\_\_\_\_\_, l' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

Eurovending Srl

Il Cliente

\_\_\_\_\_

Per espressa lettura ed approvazione, anche ai sensi degli artt.1341 e ss. del codice civile, delle clausole di cui ai punti 1 (Condizioni Generali), 2.1 e 2.5 (Esclusiva), 4 (Durata, rinnovo tacito e risoluzione), 5 (Responsabilità civile), 9 (Foro competente).

Eurovending Srl

Il Cliente

\_\_\_\_\_

